



REGOLAMENTO PER LA DEFINIZIONE DI UNA MISURAZIONE DEL RISCHIO AI SENSI DELL'ART. 6, c. II E DELL'ART. 14, c. II DEL D.Lgs 175/2016

FINALITÀ

Il presente regolamento disciplina la prima applicazione di un “Programma di misurazione del rischio di crisi aziendale”, come previsto al comma II dell’art. 6 (*Principi fondamentali sull'organizzazione e sulla gestione delle società a controllo pubblico*) ed ai commi II, III e IV dell’art. 14 (*Crisi d'impresa di società a partecipazione pubblica*) del D.Lgs 175/2016, per la Società.

La Società, salvo adeguarsi alle indicazioni dei Comuni Soci, ove emanate, ritiene che la previsione normativa non sia quella di configurare un sistema strutturato di *risk management* in senso proprio, ma che richieda invece un monitoraggio sintetico del rischio di crisi d’impresa, ovvero di individuare degli indicatori che abbiano valenza predittiva sul rischio di insolvenza e di fallimento della Società.

PREVISIONI NORMATIVE E DOVERI DEGLI ORGANI SOCIALI

L’art. 6, c. II del D.Lgs 175/2016 prevede che:

2. Le società a controllo pubblico predispongono specifici programmi di valutazione del rischio di crisi aziendale e ne informano l'assemblea nell'ambito della relazione di cui al comma 4.

Il comma IV del medesimo articolo stabilisce a sua volta:

4. Gli strumenti eventualmente adottati ai sensi del comma 3 sono indicati nella relazione sul governo societario che le società controllate predispongono annualmente, a chiusura dell'esercizio sociale e pubblicano contestualmente al bilancio d'esercizio.

In sostanza:

- il programma di misurazione del rischio deve essere predisposto ed adottato dalla Società e dalle sue partecipate a far data dall’ approvazione del bilancio di esercizio 2016;
- l’Assemblea dei Soci ne dovrà essere informata in sede di approvazione del bilancio e tale informativa supplementare dovrà essere pubblicata “*contestualmente al bilancio di esercizio*”;
- tale informativa è richiamata nella Relazione sulla gestione. Nel caso di redazione del bilancio in forma ridotta ci si potrà limitare ad una sua approvazione in Assemblea e pubblicazione sul sito istituzionale, quale allegato al bilancio in “Amministrazione Trasparente”.

L’art. 14 del D.Lgs 175/2016, ai commi II, III e IV, precisa che:

2. Qualora emergano, nell'ambito dei programmi di valutazione del rischio di cui all'articolo 6, comma 3, uno o più indicatori di crisi aziendale, l'organo amministrativo della società a controllo pubblico adotta senza indugio i provvedimenti necessari al fine di prevenire l'aggravamento della crisi, di correggerne gli effetti ed eliminarne le cause, attraverso un idoneo piano di risanamento.

3. Quando si determini la situazione di cui al comma 1, la mancata adozione di provvedimenti adeguati, da parte dell'organo amministrativo, costituisce grave irregolarità ai sensi dell'articolo 2409 del codice civile.

4. Non costituisce provvedimento adeguato, ai sensi dei commi 1 e 2, la previsione di un ripianamento delle perdite da parte dell'amministrazione o delle amministrazioni pubbliche socie, anche se attuato in concomitanza a un aumento di capitale o ad un trasferimento straordinario di partecipazioni o al rilascio di garanzie o in qualsiasi altra forma giuridica, a meno che tale intervento sia accompagnato da un piano di ristrutturazione aziendale, dal quale risulti comprovata la sussistenza di concrete prospettive di recupero dell'equilibrio economico delle attività svolte, approvato ai sensi del comma 4, anche in deroga al comma 5.



In sostanza l'art. 14, c. II e ss. segnalano la centralità, nel programma di valutazione del rischio, della individuazione e del monitoraggio di un set di indicatori idonei a segnalare in via predittiva la crisi aziendale. Gli amministratori della Società sono demandati ad affrontare e risolvere tale criticità, in caso di segnalazione negativa, adottando *“senza indugio i provvedimenti necessari al fine di prevenire l'aggravamento della crisi, di correggerne gli effetti ed eliminarne le cause, attraverso un idoneo piano di risanamento”*. È altresì chiaro che l'inerzia degli amministratori della Società nell'adottare il piano e le azioni necessarie, così come quella degli amministratori degli enti soci, in considerazione dei rispettivi ruoli e doveri, deve essere vista anche alla luce dell'art. 12 (*Responsabilità degli enti partecipanti e dei componenti degli organi delle società partecipate*) e delle possibilità offerte dall'art. 13 (*Controllo giudiziario sull'amministrazione di società a controllo pubblico*).

In caso di inerzia degli amministratori è dovere dell'Organo di Controllo convocare l'Assemblea per informare i soci delle risultanze del Programma.

Scopo del presente Regolamento, dunque, è quello di contribuire a prevenire potenziali rischi patrimoniali, finanziari ed economici a danno dei soci e delle loro società, nonché di favorire la trasparenza dei meccanismi di raccolta e gestione delle informazioni necessarie al monitoraggio, nei confronti dei soci, ponendo in capo all'Organo di Amministrazione ed a quello di Controllo, obblighi informativi sull'andamento della Società.

Si individuano, pertanto, gli indicatori che segnalano la presenza di patologie rilevanti, volte a individuare “soglie di allarme”, in presenza delle quali si renda necessario quanto previsto dall'art. 14, commi II e ss.

LA SOGLIA DI ALLARME

Per “soglia di allarme” si intende una situazione di superamento anomalo dei parametri fisiologici di normale andamento, tale da ingenerare un rischio di potenziale compromissione dell'equilibrio economico, finanziario e patrimoniale della singola Società, meritevole quindi di approfondimento.

Tale situazione richiede un'attenta valutazione da parte degli organi societari (Organo di Amministrazione ed Assemblea dei soci) in merito alle azioni correttive da adottare, e che si estenda anche ad una concreta valutazione della congruità economica degli eventuali corrispettivi dei servizi gestiti e del rispetto di quanto previsto nel decreto legislativo 9 novembre 2012 n. 192.

Si ha una “soglia di allarme” qualora si verifichi almeno una delle seguenti condizioni:

1. Valore del PN < 0;
2. Presenza di perdite che erodano il CS in misura anche inferiore a 1/3, ma che tuttavia, non essendo riconducibili a causa straordinarie e/o transitorie, siano destinate a protrarsi anche per i mesi successivi (*);
3. Riduzione dell'EBITDA in misura superiore a 1/3 rispetto al budget approvato e che, al contempo, non vi siano aspettative di riallineamento delle previsioni entro il semestre successivo;
4. Esistenza di debiti di natura finanziaria e commerciali scaduti da oltre 90 gg e non riscadenzati;
5. Esistenza di debiti per retribuzione scaduti da oltre 15 gg;
6. Ritardo di oltre 90 gg nel versamento di contributi previdenziali INPS di ammontare superiore a 15 K€;
7. Ritardo di oltre 90 gg nel versamento del premio INAIL di ammontare superiore a 5 K€;
8. Valore dell'indicatore Debt Service Coverage Ratio (DSCR) > 1 (**).

(*) Per perdite che erodano il capitale sociale si intendono le perdite realizzate che eccedano tutte le riserve disponibili.

(**) Rapporto tra i flussi di cassa liberi al servizio del debito attesi nei dodici mesi successivi (sei mesi successivi, in caso di verifica semestrale) e i flussi necessari per rimborsare il debito non operativo che scade



nel medesimo periodo. I flussi di cassa liberi al servizio del debito (al numeratore) sono costituiti da: i) Free cash flow from operations (calcolato applicando l'OIC 10 da par.26 a 37); ii) disponibilità liquide iniziali; iii) linee di credito disponibili utilizzabili nell'arco temporale di riferimento. Il debito non operativo (al denominatore) corrisponde a: i) pagamenti previsti, per capitale e interessi, del debito finanziario; ii) pagamento di debiti di natura fiscale o contributiva il cui versamento non è stato effettuato entro la scadenza; iii) debiti vs fornitori con ritardo di pagamento superiore alla scadenza fisiologica o dilazionati con piani di rientro.

COMPITI DEGLI ORGANI SOCIALI

L'Organo Amministrativo deve fornire ai soci, almeno una volta l'anno, una comunicazione completa e chiara in merito allo svolgimento del rapporto sociale recante ogni informazione necessaria per garantire conoscenza e consapevolezza del rapporto medesimo.

L'Organo Amministrativo verifica almeno semestralmente i parametri di criticità sopra individuati e trasmette i risultati all'Organo di Controllo interno e alla Società di Revisione, se incaricata.

L'Organo di Controllo interno vigila sull'osservanza di quanto prescritto dalle leggi, anche ai fini dell'individuazione di situazioni che qualificano una "soglia di allarme".

Ove si verifichi una situazione di soglia di allarme, gli amministratori convocano senza indugio un'Assemblea per approfondire il tema e verificare se si rientri o meno in una situazione di crisi ai sensi dell'art. 14, c. II.

In Assemblea, i soci esprimono una propria valutazione sulla situazione economica, finanziaria e patrimoniale della Società e, ove rinvengano profili di rischio, formulano anche ai sensi dell'art. 19, c. V¹ gli indirizzi a cui attenersi per la redazione del piano di risanamento previsto dall'art. 14, c. II.

Entro i 2 mesi successivi l'Organo Amministrativo predisponde tale piano di risanamento e lo sottopone ad approvazione della Assemblea dei soci.

¹ **D.Lgs 175/2016, art. 19, c. V:** "Le amministrazioni pubbliche socie fissano, con propri provvedimenti, obiettivi specifici, annuali e pluriennali, sul complesso delle spese di funzionamento, ivi comprese quelle per il personale delle società controllate, anche attraverso il contenimento degli oneri contrattuali e delle assunzioni di personale e tenuto conto di quanto stabilito all'articolo 25, ovvero delle eventuali disposizioni che stabiliscono, a loro carico, divieti o limitazioni alle assunzioni di personale"



ALTRI INDICATORI DI ANALISI DEGLI EQUILIBRI ECONOMICI E PATRIMONIALI

Tali indicatori saranno utilizzati quali strumenti d'indagine ed informativa che, tramite la rielaborazione delle informazioni contenute nel bilancio d'esercizio, consentano la valutazione dello stato di salute, l'evoluzione e gli sviluppi futuri dell'azienda, offrendo una panoramica completa sull'andamento dell'impresa.

Per il calcolo degli indicatori seguenti, il conto economico e lo stato patrimoniale della Società saranno riclassificati come segue:

<i>Stato patrimoniale</i>	<i>Periodo</i> €/000	<i>Conto economico</i>	<i>Periodo</i> €/000
Immobilizzazioni immateriali		Ricavi delle vendite e delle prestazioni	
Immobilizzazioni materiali		Incrementi immobilizzazioni per lavori interni	
Partecipazioni		Altri ricavi e proventi	
Altri crediti/(debiti) non correnti		Valore della produzione	0
Crediti/(Debiti) per imposte differite			
F.di per rischi e oneri		Costi per materiali	
F.do TFR		Costi per servizi	
Capitale Immobilizzato Netto	0	Costi per godimento di beni di terzi	
Magazzino		Costi per il personale	
Crediti commerciali		Accantonamenti a fondi per rischi su crediti	
Debiti commerciali		Oneri diversi di gestione	
Altri crediti/(debiti) correnti		Costi della produzione	0
Capitale di esercizio netto	0	EBITDA	0
AFS Assets	0		
CAPITALE INVESTITO NETTO	0	Amm.ti e svalutaz. immobilizzazioni	
Debiti bancari		Accantonamenti per rischi e oneri	
Altre attività/(passività) finanziarie		EBIT	0
Crediti/(Debiti) vs controllate per cash pooling			
Disponibilità liquide		Proventi/(Oneri) finanziari	
INDEBITAMENTO FINANZIARIO NETTO (IFN)	0	Proventi/(Oneri) su attività immobilizzate	
Capitale Sociale		Proventi/(Oneri) non ricorrenti e/o non operativi	
Riserve		RISULTATO ANTE IMPOSTE	0
Distribuzione dividendi			
(Utile)/Perdita dell'esercizio		Proventi/(Oneri) fiscali correnti e differiti	
PATRIMONIO NETTO (PN)	0	UTILE (PERDITA) NETTO	0
FONTI DI FINANZIAMENTO	0		

2.1 Indicatori di redditività

Si tratta della capacità dell'azienda di essere redditizia, ossia di remunerare adeguatamente, attraverso i ricavi, oltre ai fattori della produzione anche i capitali investiti. I due indicatori principali sono ROE e ROI, che saranno comparati rispetto al periodo di confronto precedente, per l'analisi dell'andamento della redditività aziendale.

- ROE (Utile netto / Patrimonio netto medio tra anno n e anno n-1)
- ROI (EBIT / Capitale investito netto medio tra anno n e anno n-1)

2.2 Indicatori di solidità e di efficienza della struttura patrimoniale

Analizzano la struttura degli investimenti e dei finanziamenti ed esprimono la capacità dell'azienda di mantenere nel tempo una situazione di equilibrio strutturale.

- Indebitamento finanziario netto/ Patrimonio netto
- Indebitamento finanziario netto / EBITDA
- EBITDA / Oneri finanziari al netto dei proventi

Tali indicatori sono analizzati non con riferimento a soglie prestabilite, ma in funzione del trend rispetto a valori storici.

Legnano, 11 luglio 2024

AMGA Legnano S.p.A. - Alto Milanese Gestioni Avanzate

Via per Busto Arsizio, 53
20025 Legnano (MI)
www.amga.it
t 0331 540223 f 0331 594287

PEC info@pec.amga.it
Capitale sociale € 49.555.386 i.v.
Registro Imprese Tribunale di Milano
C.F. e P.IVA 10811500155 REA 839296

